

Deliberazione 3 dicembre 2010 – VIS 182/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Offidagas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 2010

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società Offidagas S.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per una località (Affida – ID 5092)..

2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Offidagas, un procedimento per:
 - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita una nota di Offidagas in data 21 gennaio 2008 (prot. 1335).
6. Con nota in data 12 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 58904) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.
7. Successivamente, Offidagas ha trasmesso nota in data 9 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 72847).

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.

12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Offidagas avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nella località sopra indicata.
16. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. Con la nota del 21 gennaio 2008, la società sostiene di aver sempre comunque applicato il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità. Tale circostanza, tuttavia (di cui la società ha fornito la prova, trasmettendo copia di bollette emesse negli anni 2006-2007), non è rilevante ai fini del presente procedimento che ha ad oggetto non l'applicazione del coefficiente M ma la sua esposizione in bolletta.
18. Inoltre, con la nota del 9 dicembre 2009, Offidagas fornisce la prova di aver esposto il coefficiente M sin dal mese di luglio 2007.
19. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

20. L'art. 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;

- condizioni economiche dell'agente.
21. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
 22. Sotto il profilo della gravità della violazione, Offidagas, non indicando nelle bollette il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
 23. La violazione si è protratta per circa due anni ed è circoscritta a una sola località.
 24. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono stati accertati rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio.
 25. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Offidagas non ha fornito elementi al riguardo.
 26. Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
 27. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, la società ha un fatturato rilevante di circa 1,48 milioni di euro.
 28. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la società afferma di essere un esercente di piccole dimensioni, con poco più di 1.800 clienti serviti (alla data del 30 settembre 2009). Pertanto, Offidagas, con la nota del 9 dicembre 2009, chiede che:
 - l'eventuale sanzione sia quantificata pari alla nuova misura minima introdotta dall'art. 28, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
 - ne sia consentito il pagamento rateale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81.
 29. In realtà, l'art. 28 della legge n. 99/09 si applica soltanto agli illeciti amministrativi posti in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, e non risulta pertanto invocabile nel caso di specie.
 30. Quanto al pagamento rateale della sanzione, l'art. 26 della legge n. 689/81 ne identifica il presupposto nella circostanza che l'interessato si trovi in condizioni economiche disagiate. Questa circostanza non è stata dimostrata dalla società, atteso anche il suo fatturato rilevante di cui al precedente paragrafo 27

DELIBERA

1. è accertata la violazione da parte di Offidagas S.r.l. delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
2. è irrogata a Offidagas S.r.l. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 25.822,84;
3. non si ravvisano i presupposti per riconoscere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81;
4. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;

5. si ordina a Offidagas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
7. si ordina a Offidagas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. il presente provvedimento sarà notificato Offidagas S.r.l. Corso Serpente Aureo 66, 63035 Offida (AP), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis